TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 814

Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute

Coloro che, in seguito a condanna sono incorsi nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che ottengono la riabilitazione, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. Alla domanda deve essere allegata copia della sentenza di riabilitazione, passata in giudicato. Il ripristino della concessione ha luogo con le stesse forme e modalita' previste per le concessioni normali, senza il preventivo parere della Commissione consultiva, e decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VIII — Disciplina militare
Capo	III — Onorificenze militari e ricompense
Sezione	III — Perdita delle ricompense al valor militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-814-ripristino-a-seguito-di-riabilitazione-delle-decorazioni-e-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it